

TORNATA DEL 16 AGOSTO 1870

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. — *Sunto di petizione — Congedi — Giuramento del Senatore Ciccone — Squittinio segreto sui progetti di legge precedentemente discussi — Approvazione per articolo del trattato di commercio e navigazione colla Spagna — Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione della Convenzione colla Società delle ferrovie dell'Alta Italia — Dichiarazioni del Ministro dei Lavori Pubblici e del Relatore — Considerazioni e dubbi del Senatore Scialoia all'art. 1, cui risponde il Ministro delle Finanze — Nuove osservazioni del Senatore Scialoia — Risposta del Ministro dei Lavori Pubblici — Approvazione dei due articoli del progetto di legge — Proposta del Senatore Cantelli, Relatore, approvata.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

È presente il Ministro dei Lavori Pubblici e più tardi intervengono i Ministri delle Finanze e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore *Segretario Manzoni T.* legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Dà quindi lettura del seguente sunto di petizione.

N. 4161. Ignazio Solarino, detenuto nelle carceri di Augusta, si rivolge al Senato onde ottenere per sua intercessione il condono della pena a cui venne condannato.
(*Mancante dell'autenticità della firma*)

I Signori Senatori Acquaviva e Balbi Senarega chiedono un congedo; il primo di un mese e l'altro di 10 giorni, che il Senato loro concede.

Presidente. Essendo nelle sale del Senato il signor Commendatore Ciccone, prego i signori Senatori Scialoia e Vacca ad introdurlo nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotto nell'Aula dai due sopraindicati Senatori, il Commendatore Ciccone presta giuramento nella formula consueta.)

Presidente. *Do atto al sig. Commendatore Ciccone del giuramento da esso prestato, lo dichiaro Senatore del Regno, ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.*

Ora procederemo alla votazione a squittinio segreto dei seguenti tre progetti di legge già stati discussi:

1. Estensione delle disposizioni della legge sulle pensioni a favore delle vedove, o in difetto, della prole minorenni degli impiegati civili morti in servizio comandato o in conseguenza di esso.

2. Trattati di commercio e di navigazione fra l'Italia e le Repubbliche di Guatemala, di Honduras, del Perù e di Nicaragua.

Questi sebbene sieno tre progetti di legge separati, pure, come è uso del Senato, quando sono compresi in una sola Relazione perchè riguardanti a materie identiche, si votano con un solo squittinio.

3. Modificazioni allo Statuto della Banca Nazionale Toscana.

Il Senatore *Segretario Ginori Lisci* fa l'appello nominale.

Presidente. Le urne restano aperte per quei Signori Senatori che venissero di mano in mano.

Prima di ogni altra cosa diamo passo al progetto di legge per l'approvazione del trattato di commercio e di navigazione colla Spagna.

(*V. atti del Senato N. 70.*)

Ne leggo l'articolo unico.

« Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione al trattato di commercio e navigazione fra l'Italia e la Spagna, firmato a Madrid il dì 22 febbraio 1870, ed agli annessivi articoli addizionali, le cui ratifiche furono ivi scambiate li.... »

Avendomi già dispensato il Senato dal dar lettura dei trattati precedenti, mi terrò esonerato anche dalla lettura di questo.

Se nessuno chiede la parola su questo progetto di legge, essendo di un articolo unico, si voterà a squittinio segreto.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE COLLA SOCIETÀ DELLE FERROVIE DELL'ALTA ITALIA.

(*V. atti del Senato N. 75*)

Presidente. Si passa ora alla discussione del progetto di legge per l'approvazione della Convenzione colla Società delle Ferrovie dell'Alta Italia.

Debbo avvertire i signori Senatori che nell' Allegato di questa Convenzione, sono incorsi alcuni errori di stampa ed omissioni, che furono corretti:

Alla pagina 4 è stato al 4° alinea della nomenclatura omissso: *al 31 dicembre 1871.*

A pagina 9 al 2° alinea dopo la parola *galleria* fu omissso: *del Cenisio.*

Più avanti nel 3° comma dell' articolo 22, dopo la parola *raddoppiamento*, sono state tra' lasciate le parole *dei binari, per tettoie, rimesse ed ogni accessorio.*

Alla fine dell' art. 34 è stato omissso: *tale unificazione verrà fatta alle condizioni indicate dall' art. seguente.* A pag. 48 al 2° alinea è scritto 26 invece di 36. Al 5° comma dell' art. 8 dell' Allegato N. 2, dopo le parole: *co' gli interessi* era stato scritto *dell' 8 per cento decorrendi dalle rispettive scadenze al termine di anni dieci, da queste,* invece deve essere scritto *decorrendi dalle rispettive scadenze nel modo e tempo stabilito dall' art. 36 per le garanzie riceute dallo Stato.*

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Prima che il Senato passi alla discussione della Convenzione stipulata dal Governo colla Società della Strada Ferrata dell' Alta Italia devo avvertire che nel testo della Convenzione colla Società delle Romane distribuito agli onorevoli Senatori, vennero introdotte già quelle modificazioni che la Camera dei Deputati ed il Senato hanno approvate. Ora, tali modificazioni risultando dagli articoli di legge proposti alla votazione, la Convenzione avrebbe dovuto stamparsi e distribuirsi nell' originale suo tenore, perchè a quella si riferiscono gli articoli di legge proposti, e non come, per effetto delle varianti arretrate da tali articoli, dovrà andare in esecuzione.

Trattasi di una differenza di semplice forma che sarà già stata notata dai signori Senatori, ma che ad ogni modo è mio debito di far rilevare prima che si passi alla votazione della legge.

Senatore Cantelli, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cantelli, Relatore. L' errore cui accennava il signor Ministro è avvenuto anche perchè il tempo limitato non ha permesso allo stampatore di dare all' Ufficio Centrale la Convenzione stampata prima che l' Ufficio stesso desse alla stampa la propria Relazione, e quindi il Relatore non ha potuto eseguire le correzioni necessarie. Un altro errore ancora è avvenuto, ed è che nello stampato venutoci dalla Camera dei Deputati, perciò che riguarda la Convenzione colla Società dell' Alta Italia, dove si parla del rimborso di quella parte d' imposta di cui la Società è momentaneamente esonerata, e che dovrà corrispondere allo Stato dopo che il prodotto lordo delle strade ferrate da essa esercitate salirà a 44 mila lire per chilometro, lo stampato dice che pagherà su questo

differenza l' 8 per cento di frutti, mentre invece, secondo le Convenzioni approvate alla Camera dei Deputati, non dovrebbe pagare che il 5 per cento

Quest' errore è avvenuto, perchè nella Camera la Commissione aveva realmente proposto che questo frutto si portasse all' 8 per cento ma la Camera non avendo approvato la proposta, ma ritenuto il 5 per cento, lo stampato deve essere corretto in questo senso.

Ed è appunto per questo che nella Relazione occorre l' errore dove a pagina 15 si è detto che la Società pagherà l' 8 per cento. Ora bisogna sostituire il 5 per cento.

Un altro errore in cui incorse la Relazione risulta alla medesima pagina 15, dove si dice che per le maggiori somme delle quali la Società risultasse debitrice verso lo Stato per imposte dovute e non pagate, si limita questo rimborso alle imposte anteriori al 1868, mentre in effetto la Società dovrà rimborsare allo Stato tutto quel di più accertato d' imposte che non avrà pagato, tanto per quelle anteriori al 1868 quanto per quelle posteriori allo stesso anno.

In questi due modi adunque vuole essere corretta la Relazione, cioè, che il rimborso dell' imposta non pagata debba intendersi dovuto dalla Società anche per gli anni posteriori al 1868, quando venisse accertato che la Società, pagando l' imposta del 1867, ha pagato un' imposta minore di quella che doveva, e che il frutto che dovrà pagare sopra quella differenza quando il suo prodotto lordo sarà giunto a 44 mila lire, non sarà dell' 8, ma si bene del 5 per cento.

Presidente. Il Senato avendomi dispensato dalla lettura della Convenzione fin dall' altra seduta, dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

La parola è al Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja. Veramente in questa legge la discussione generale si può confondere colla particolare, atteso la sua brevità; che se ciò non fosse, chiederci al nostro Presidente di serbarci la parola sul Part. 1.

Presidente. In realtà la discussione generale è già stata fatta, quindi leggerò il testo del progetto di legge e poi le darò la parola.

« Art. 1. È approvata la Convenzione conchiusa nel 4 gennaio 1869 tra i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze e la Società delle strade Ferrate dell' Alta Italia, quale fu trasformata colle modificazioni ed aggiunte stipulate il 5 luglio 1870 e col foglio addizionale 41 detto mese (Allegati 1, 2, 3), per gli oggetti che si vengono ad indicare.

« a) Per l' appalto alla suddetta Società del mantenimento e dell' esercizio delle linee da Firenze a Pisa per Pistoia e Lucca, da Pisa a Massa e da Massa alla frontiera francese per il litorale ligure, compreso il tratto da Avenza a Carrara, coll' obbligo eventuale di esercitare la linea da Savona a Bra colla diramazione da Cairo ad Acqui, e la linea da Lucca a Via-

reggio, e col carico di anticipare al Governo la somma di 45 milioni di lire.

« *b*) Per la costruzione e l'esercizio dell'altro tratto di ferrovia da Bussoleno a Bardonnèche, che dovrà far parte della rete dell'Alta Italia, e per l'esercizio di quel tratto del traforo delle Alpi (detto del Moncenisio) tra Bardonnèche e Modane che cade sul territorio italiano, mediante il concorso del Governo nella spesa di costruzione per un capitale di 12 milioni di lire, sotto deduzione delle somme già pagate per i lavori eseguiti nella suindicata linea.

« *c*) E finalmente per alcune modificazioni che vengono arretrate ai patti delle precedenti convenzioni. »

« Art. 2. Mediante apposito stanziamento nel bilancio passivo dello Stato verrà a suo tempo provveduto al pagamento dei 12 milioni che rappresentano il concorso del Governo nella costruzione del tratto di ferrovia da Bussoleno a Bardonnèche, sotto deduzione delle somme già spese dal Governo per l'eseguimento dei relativi lavori.

« D'altra parte verranno a suo tempo iscritte nella parte straordinaria del bilancio attivo dello Stato le somme annuali che la Società delle Ferrovie dell'Alta Italia deve versare sino alla concorrenza dell'anticipazione di 45 milioni stabilita colla Convenzione 4 gennaio 1869, ed intanto, mediante Decreto Reale, verrà ordinata l'iscrizione sul detto bilancio attivo per lo esercizio 1870 delle prime rate da pagarsi sull'anticipazione suddetta. »

Presidente. Ora la parola è al Senatore Scialoja.

Senatore **Scialoja.** Signori Senatori! Con l'ultimo paragrafo dell'articolo di cui avete udito la lettura, sono approvate le modificazioni apportate alla precedente Convenzione colla Società dell'Alta Italia.

La Convenzione primitiva conteneva un articolo sotto il N. 38 il quale è modificato dall'art. 8 della Convenzione aggiunta del 5 luglio 1870, ed anche, sebbene indirettamente, dal paragrafo 4 dell'articolo addizionale 11 luglio 1870.

Io intratterrò il Senato sottomettendogli alcune considerazioni sopra queste modificazioni, confrontandole all'articolo modificato.

Da queste considerazioni esso vedrà come emerge un dubbio dal modo onde i vari articoli che ho indicati, sono compilati; il quale dubbio è grave così nello interesse delle finanze dello Stato, come nello interesse della Società contraente e dei terzi.

Questo dubbio avrebbe potuto avere conseguenze enormi, se si fosse data alla Convenzione ed alle modificazioni di essa, relativamente al pagamento delle imposte, l'intelligenza che per mero sbaglio, le era stata data dall'Ufficio Centrale nella sua relazione.

Il mio compito per questa parte è fatto assai più facile, poichè stamane l'Ufficio Centrale, per mezzo dell'onorevole suo Relatore, dichiarò essere puramente uno sbaglio materiale quello che sembrava una riflettuta e ponderata interpretazione degli articoli medesimi.

L'art. 38 adunque della Convenzione primitiva, della Convenzione modificata, diceva così:

« La Società dell'Alta Italia, per l'anno 1868 e per gli anni successivi, pagherà allo Stato, per le linee del Piemonte, della Lombardia e dell'Italia centrale, l'imposta nella misura liquidata e pagata per l'anno 1867. Nè sarà obbligata a pagare alcuna maggiore imposta nè diretta nè indiretta, sia attenente alle industrie, alle azioni, alle obbligazioni o alla circolazione o dividendi e interessi.

Nel paragrafo 3 si aggiungeva: « Continuerà soltanto fino all'epoca stabilita all'art. 36 della presente Convenzione, il favore che era espresso al paragrafo primo. »

Dunque nella prima Convenzione la materia sulla quale si provvedeva con l'articolo 38, erano non solo le imposte dirette ma anche le imposte indirette; e i favori che si accordavano alla Società erano questi: di non pagare, cioè, durante un periodo di tempo, alcuna altra imposta nè diretta, nè indiretta fuori che la somma liquidata e pagata, sia per le une che per le altre, nell'anno 1867. Tutto il di più che si sarebbe dovuto pagare dalla Società dal 1867 in poi, sia per nuova emissione di obbligazioni o di altri titoli di credito, sia per aumento di aliquota d'imposta, la quale dall'ott. è stata portata al 13 e 20 per cento sulla ricchezza mobile, sia per le linee che dal 1869 in poi sarebbero state assoggettate al pagamento delle tasse, come le Lombarde esenti fino al 1868, sia per altre ragioni di qualunque natura, era interamente condonato alla Società.

Il tempo durante il quale la Società avrebbe goduto di questo favore, era indicato col richiamare il termine stabilito nell'articolo 36; dal quale articolo 36 emerge che codesto termine sarebbe stato puramente eventuale, cioè sarebbe incominciato il giorno in cui la rete intera delle ferrovie dell'Alta Italia avrebbe dato per ogni chilometro il prodotto di 44,000 lire lorde all'anno.

Fissata così l'intelligenza dell'art. 38, vediamo quali siano le modificazioni che si sono introdotte a questo articolo coll'articolo 8 della Convenzione del 5 luglio, e coll'articolo addizionale dell'11 luglio.

L'articolo 8 della Convenzione del 5 luglio manifestamente modifica la materia per la quale si fa il contratto, perciocchè esclude interamente le imposte indirette, e perciò lascia la Società dell'Alta Italia sottoposta pel loro pagamento alla legge comune.

Distingue poi fra le imposte dirette quelle che si dicono ordinariamente fondiarie, dalle altre; e quindi prescrive nettamente che l'imposta sui terreni, e l'imposta sui fabbricati saranno dovute dalla Società come da qualunque altro individuo o persona morale sottoposta alla legge comune.

Quanto poi a quella imposta diretta, che dalla legge è chiamata imposta sui redditi della ricchezza mobile, fa pure una distinzione tra le varie parti che la com-

pongono. Questa distinzione è fatta in tali termini da lasciar supporre che, invece di un'imposta sui redditi della ricchezza mobile, vi fossero parecchie imposte, le quali con leggi diverse fossero le une dalle altre separate e distinte; ma in sostanza quest'inesattezza non nuoce. Il fatto sta che, in quanto all'unica imposta diretta sulla ricchezza mobile, la convenzione distingue quella parte che dovrebbe essere anticipata dalla Società allo Stato, e ritenuta agli impiegati della Società medesima sulla somma degli stipendi loro: e per questa parte della imposta è pattuito che verrà contribuita allo Stato annualmente dalla Società dell'Alta Italia come da qualunque altro corpo o persona morale.

Restano adunque le altre parti di quella tassa che noi comprendiamo sotto l'unica denominazione di tassa sui redditi di ricchezza mobile, ed anche in quanto ad esse la nuova Convenzione restringe, anzi modifica interamente il favore concesso con l'art. 38 della Convenzione precedente, perchè mentre con quell'articolo si donava alla Società ogni differenza tra la misura della tassa del 1867, e la misura maggiore a cui la tassa avrebbe potuto in seguito salire, e ciò per un periodo di tempo che si indica nell'articolo stesso, la nuova Convenzione converte il dono in un prestito.

La Società si addebita delle maggiori somme che può annualmente dovere al Governo, e se ne addebita con gli interessi dal giorno in cui dovrebbe effettivamente pagare ciascuna di queste somme.

Ora, o Signori, è sulla estensione di questo favore appunto che cade il mio dubbio, sull'intelligenza cioè che deve darsi all'art. 8 relativamente alle modificazioni apportate all'art. 38. Intorno a questa intelligenza farò poche considerazioni, sulle quali richiamo l'attenzione del Senato.

L'articolo 8 delle modificazioni del 5 luglio dice così:

« Per l'imposta di ricchezza mobile sui redditi della Società, e per ogni altra tassa di egual natura o genere che si venisse a stabilire in sostituzione od aggiunta dell'attuale, fino al termine contemplato dall'articolo 36, la Società pagherà all'erario l'imposta nella misura liquidata e pagata per l'anno 1867 allo Stato, alle Provincie ed ai Comuni. »

Quest'espressioni sono tolte letteralmente dall'articolo 38; con la differenza che in esso articolo si riferivano a tutte le imposte, e qui si riferiscono soltanto a quelle parti dell'imposta di ricchezza mobile, per le quali non si è provveduto col precedente paragrafo dell'articolo che disaminò: nel qual paragrafo si parla esplicitamente della sola parte relativa agli stipendi degli impiegati.

Fermandomi per ora al paragrafo di cui ho dato lettura, noterò come il modo ond'è compilato ed il vario ed imperfetto commento che ne fu fatto nelle relazioni delle Giunte che hanno esaminate le Convenzioni presso le due Camere del Parlamento, fanno sor-

gere un dubbio grave intorno all'importanza della materia sulla quale si vuole con esso provvedere.

Da alcune parole che leggo in una di quelle relazioni pare che si possa intendere che la tassa relativa al 1867, di cui parla l'articolo, abbia ad essere non la tassa tutta di ricchezza mobile, nelle varie sue parti, meno quella relativa agli stipendi degli impiegati, ma soltanto un'altra di coteste parti della tassa di ricchezza mobile; val quanto dire la sola parte relativa ai redditi industriali netti e depurati dal reddito che la Società destina a pagare gli interessi delle sue obbligazioni.

Ma veramente questi interessi delle obbligazioni che cosa mai sono?

Non altro che una passività sui redditi sociali, la quale si sottrae per trovare il reddito industriale netto, cioè quella parte del reddito che ridotto a'suoi 6/8 diventa reddito industriale imponibile.

Ma la somma di queste passività per interessi che si pagano su debiti contratti per obbligazioni, forma essa medesima un reddito imponibile a ragione del tanto per 100 che stabilisce la legge. La Società, secondo la legge in vigore, deve pagare al Governo la parte di tassa per ricchezza mobile che cade su questa parte di reddito ed ha il diritto di rivalersene sui suoi creditori.

Posto ciò, o Signori, se in quest'articolo si distinguono non solo le imposte dirette una per una, ma anche dell'imposta diretta sulla ricchezza mobile si distingue una parte, che è quella relativa agli stipendi degli impiegati, e si sottopone alla legge comune; ne segue che, per le ovvie regole d'interpretazione, tutte le altre parti debbano essere comprese sotto la indicazione generica *d'imposta di ricchezza mobile sui redditi della Società*, adoperata dai contraenti.

Se si fosse voluto restringere il patto a quella parte della tassa di ricchezza mobile ch'è destinata a colpire la sola parte de' redditi della Società che si usa chiamare reddito netto industriale, non si sarebbe usata una frase generica pari a quella che è nell'intitolazione generale della legge relativa alla tassa dei redditi di ricchezza mobile.

Si sarebbe continuata la distinzione delle varie parti della tassa, e si sarebbe parlato separatamente della parte relativa alle obbligazioni, come si parlò di quella relativa agli stipendi.

La Società, pretendendo che non deve pagare tassa di ricchezza mobile per gli interessi delle obbligazioni, ha riconosciuto soltanto la parte di liquidazione fatta dal Governo per ciò che comporta i redditi industriali netti da cotesti interessi, e quindi ha pagato pel 1867 soltanto 574 mila lire: mentre che il Governo le chiede ben più di due milioni, perchè aggiunge a coteste 574 mila lire più di un altro milione e mezzo per tassa sugli interessi delle obbligazioni e sulle garanzie, che crede giustamente dovutagli pel 1867.

Or dacchè la Società ha volontariamente pagato soltanto quelle lire 574 mila, pare che si sia per poco voluto intendere che essa non debba, durante il periodo di tempo stabilito nella Convenzione, pagare altro che queste sole 574 mila lire ogni anno, e non pagare annualmente quell'altro milione e mezzo di lire che pur dovrebbe pel 1867, e pel quale non è compiuta la liquidazione, perchè impugnata, dalla Società, non pel più o meno della somma tassata, ma perchè pretende che non è tenuta a pagare.

Vedete dunque la grande importanza dell'intelligenza da darsi a questo paragrafo dell'articolo 8.

Io reputo che la Società deve annualmente contribuire così la parte d'imposta non controversa come quell'altra per la quale pending liquidazione, e che solo al termine di essa può dirsi liquidata.

La tassa composta di queste due parti sarà quella che può dirsi veramente liquidata e pagata. E che queste due parti di tassa sieno entrambe dovute, risulta, come ho detto, dalla intelligenza da darsi alle parole generiche: *imposta di ricchezza mobile sui redditi*.

Questa intelligenza è anche confermata dal paragrafo seguente in cui è detto: *cogni maggior somma, oltre quella suddetta del 1867, che risultasse annualmente dovuta dalla Società in seguito alla decisione amministrativa e giudiziaria sulle pretese hinc inde discusse fra la Società e lo Stato ecc.* sarà pagata dopo un certo periodo di tempo cogli interessi.

Ogni maggior somma, ecco le prime parole di questo paragrafo:

Esse riferiscansi alle somme relative al 1867 che potrebbero in seguito essere ingrossate, cioè diventare maggiori. Chi ha in mente questo rapporto di più o di meno, chi parla di aumento, non può intendere che in esso venga compresa una somma di altra specie, una quantità nuova ed eterogenea.

Se si avesse ad interpretare l'articolo in modo che la Società non avesse a pagare, durante un certo periodo di tempo, l'imposta del 1867 relativa agli interessi delle obbligazioni, non vi potrebbe essere in appresso aumento di questa somma; ma vi sarebbe per intero una somma annuale per questo titolo dovuta allo Stato e che la Società non pagherebbe annualmente. La parola *maggior* essendo puramente correlativa, deve presupporre un'altra quantità che possa essere minore.

Sicchè l'imposta liquidata e pagata pel 1867 è l'imposta che consta delle 574,000 lire non contrastate e di quell'altra somma che fisserà il Giudice, e che congiunta alle 574,000, lire formerà l'intera imposta liquidata e pagata. Perchè, notate, o signori, che l'articolo non parla soltanto d'imposta pagata, ma anche d'imposta liquidata.

Ora, la liquidazione è stata impugnata e non sarà finita se non quando il Magistrato competente avrà pronunciato. Allora pel 1867 potrà dirsi liquidata la imposta. L'articolo non parla d'imposta materialmente

sborsata, versata al Tesoro, ma della *misura* dell'imposta liquidata e pagata, cioè della misura quale sarà liquidata, quando la liquidazione sarà compiuta, quando il Magistrato avrà proferito. Ma quando il Magistrato avrà proferito, allora, una delle due: o l'Alta Italia sarà per sempre liberata dalla parte d'imposta relativa agli interessi delle obbligazioni, e non vi può essere nè maggiore nè minore somma da pagare annualmente per essa; o sarà condannata a pagarla, ed allora codesta parte di tassa entrerà a comporre l'intera imposta dovuta per l'anno 1867, la quale dovrà essere annualmente corrisposta al Governo fino al termine convenuto.

Questa somma potrà diventare ed è in effetto diventata già maggiore negli anni successivi, sicchè avrà una significazione ragionevole quell'espressione di *maggior somma*, che altrimenti sarebbe contraria alla logica ed alla grammatica.

Allora potrà dirsi pure che la parola *liquidata* non fu punto scritta inutilmente in un patto che appunto perchè contiene una eccezione alla legge comune, dev'essere inteso nel modo che meno si discosta da essa.

Ora, o Signori, verrò ad un'applicazione concreta, ed espressa in numeri, acciocchè il Senato si possa fare un'idea più adeguata dell'importanza dell'argomento.

Non darò come certe le cifre; perchè non sono ancora compiute le liquidazioni; ma le estrarrò da documenti ufficiali presentati al Parlamento dal Ministero.

Pel 1867 il reddito che la Società dichiarò come reddito netto industriale soggetto alla imposta di ricchezza mobile, fu tale che ridotto a sei ottavi imponibili sommava a 7,186,000 lire, trascurando io le centinaia per rendere più agevole la memoria dei numeri che indicherò. Il qual reddito, imposto alla ragione dell'8 per cento, perchè questa era la misura della tassa in quel tempo, dette 574,000 lire d'imposta. Ma al reddito di poco meno che 10 milioni, i cui 6/8 corrispondono ai sette sopradetti, conveniva aggiungerne altri 18 che la Società sottraeva, che il Governo sostiene che non debbano essere sottratti, e che rappresentano gli interessi delle obbligazioni relative alle reti italiane, e la garanzia. Questa somma di 18 milioni dovrebbe essere sottoposta per intero alla tassa dell'8 per cento, e la Società dovrebbe pagare l'ammontare di questa parte di tassa, rivalendosi poi sui suoi creditori.

Dunque la liquidazione del reddito sociale è essa stessa controversa, perchè è certa la parte di reddito, la quale deve essere assoggettata a quella parte della imposta sulla ricchezza mobile che diremo più prettamente industriale: ma è contrastato se dev'esservi compresa l'altra parte di reddito, quella cioè di 18 milioni e più, la quale è soggetta a quella parte di tassa che potrebbe più specialmente dirsi imposta sul reddito del capitale; sebbene entrambe le parti di reddito indicate costituiscano quel reddito ch'è ricavato dal capitale per mezzo del lavoro, e però dalla industria.

La Società sostiene che la seconda parte di esso reddito deve essere del tutto sottratta alla tassa, la quale monterebbe pel 1867 a niente meno che a L. 4,518,000.

Questa pretensione è strana, e su di essa sentenzierà il Magistrato competente.

Ma dopo che il Magistrato avrà pronunciato che la parte di reddito in questione dev'essere sottoposta alla tassa generale e comune a tutti i redditi che hanno origine nel Regno, avverrà che, se si ammette la interpretazione dell'articolo in esame, la quale io direi più favorevole alla Società, il debito che questa andrà di mano in mano contraendo col Governo, e che comincerà a restituire dopo un ben lungo periodo di tempo, sarà molto maggiore che non sarebbe secondo la interpretazione meno favorevole, ma più ragionevole, per la quale io tengo.

Difatti, secondo questa più ragionevole interpretazione, la Società pagherebbe a capo ad ogni anno la somma di L. 2,093,000, che sarebbe l'imposta totale quale sarà liquidata e pagata pel 1867; ed il debito che andrà contraendo verso lo Stato sarebbe composto di quelle maggiori somme che dovrebbe annualmente pagare, se fosse lasciata in tutto e per tutto soggetta al diritto comune.

Non è da credere che queste maggiori somme sieno poco considerevoli; perchè la emissione delle obbligazioni è destinata ad aumentare, perchè l'aliquota della tassa, dall'8 per 0/0 è salita al 13, 20 per 0/0, perchè infine i prodotti delle linee sono destinati a crescere tanto più che dal 1868 in poi cessa per le linee lombarde la esenzione da tassa, di cui temporaneamente godevano. Di maniera che ritenendo le cifre ufficiali che il Ministero ci ha comunicate, io calcolo che la tassa avvenire dovrebbe essere di circa 4,950,000 lire all'anno.

Onde è che vi sarebbe un aumento annuale assai maggiore di 2 milioni ed 800 mila lire, che sarebbe accumulato in forma di debito durante il corso dei 20 anni, o di quell'altro termine di cui ho toccato più volte.

E nella ipotesi che abbia a prevalere l'altra interpretazione, che a me pare irragionevole, la Società rimarrebbe, pel medesimo periodo di tempo, debitrice di assai più che 4 milioni all'anno verso il Governo, oltre degli interessi.

Vale a dire che pel corso di 20 anni, secondo l'una o l'altra delle due interpretazioni, il Tesoro incasserebbe 2 milioni di più o di meno, ed a capo a 20 anni la Società si troverebbe o debitrice di 40 milioni o debitrice di 80, col cumulo al certo non lieve degli interessi.

Io quindi chiedo al signor Ministro delle Finanze qual'è il suo sentimento; quali sono le idee che egli ebbe quando approvò quel terzo paragrafo dell'articolo 8, che modifica l'articolo 38.

Quanto a me, son convinto che per la intelligenza

grammaticale delle parole usate, per le regole di ermeneutica legale, e perchè altrimenti non avrebbe ragione d'essere quell'espressione « liquidata e pagata » e l'altra « ogni maggiore somma » abbia ad intendersi: che l'imposta la quale dovrà essere pagata in quantità fissa durante il periodo di tempo stabilito dall'articolo che noi esaminiamo, deve comprendere tutte quelle parti dell'imposta della ricchezza mobile che restano dopo aver distinta la sola parte relativa agli stipendii. Vale a dire che la Società pagherà annualmente una imposta, la quale comprenderà così la parte, che direi, puramente industriale, come la parte che colpisce il reddito corrispondente agli interessi del capitale fornito dai creditori, nella misura però che sarà liquidata e pagata pel 1867.

Un altro dubbio fa sorgere il raffronto dei diversi modi usati nell'articolo 8 per indicare il termine dal quale in poi deve incominciare per la Società il pagamento del debito per la somma maggiore che dovrebbe annualmente al Governo a causa di imposta.

Questo termine originariamente era indicato nell'articolo 36, dove era detto che cominciava quando la rete stradale dell'Alta Italia avesse raggiunto il reddito lordo di 44 mila lire per chilometro.

Però fu modificata nell'articolo 7 della Convenzione addizionale. In quest'articolo 7 fu detto così: « Se per altro il prodotto chilometrico della linea non avesse raggiunto la misura delle lire 44 mila per chilometro nell'anno 1891, comincerà ciò nonostante nell'anno stesso, e continuerà negli anni successivi il rimborso delle garanzie sulla metà dell'eccedenza del prodotto lordo che si verificherà in confronto a quello dell'anno 1890. » Sicchè quel termine puramente eventuale è unito ad un altro che si avvicina ad essere termine fisso. Dico che si avvicina ad essere termine fisso perchè sebbene sia indicato l'anno 1891, pure è detto che il rimborso sarà fatto quando vi sarà nel 1891 un aumento di prodotto lordo sul 1890, di maniera che, se non vi sarà quest'aumento, il termine del 1891 rimarrà scritto come termine fisso, ma non sarà operativo di effetto: e l'effetto stesso sarà maggiore o minore secondo il più grande o il più piccolo aumento di prodotto dopo il 1890.

Ad ogni modo vi è questa seconda indicazione, di un termine che per brevità dirò fisso. Ma quest'aggiunta è fatta dall'articolo 7, soltanto per ciò che concerne la restituzione della garanzia. Lo dice chiaro: « Comincerà ciò null'ostante nell'anno stesso e continuerà negli anni successivi il rimborso della garanzia. »

Dunque l'art. 7° non contempla affatto il pagamento annuale della imposta, nè può contemplarlo, perchè l'articolo che ne parla vien dopo l'art. 7.

Ora nell'art. 8 che tratta dell'imposta, quando si stabilisce il termine dal quale il rimborso deve incominciare, si cita solamente l'art. 36 della Convenzione modificata, e non si cita l'art. 7 di questa Convenzione

modificatrice. Sicchè nasce il dubbio che si possa riferire soltanto al primo termine, cioè a quello eventuale, che incomincia quando la rete renderà 44.000 lire lorde per chilometro. Questo dubbio è rinforzato dalla lettura dell'ultimo paragrafo dell'art. 8: perchè, mentre in quest'articolo, quando si cita l'art. 36 per indicare il termine dal quale comincia la soddisfazione del debito per le imposte, si richiama il solo art. 36; quando poi nell'ultimo paragrafo si stabilisce il patto che concerne, direi quasi, un'altra materia, cioè la rinuncia della esenzione di cui gode la parte della rete che non sarebbe mai soggetta ad imposta, non solo si richiama l'art. 36, ma si aggiunge espressamente l'altro termine, vale a dire quello del 1891.

Ubi voluit dixit, dirà a suo tempo l'avvocato d'innanzi al giudice se noi non c'intendiamo stamane, *Ubi tacuit noluit*: nello stesso articolo, per indicare un termine, è citato l'art. 36, allorchè trattasi della scadenza pel debito delle imposte non pagate, ed è citato l'articolo medesimo con l'aggiunta dell'anno 1891, quando si tratta della rinuncia alla esenzione. Dunque nel primo caso la sola e nuda citazione dello art. 36 esclude questa seconda determinazione.

Io non lo credo; nè ha potuto esser questa la mente delle parti contraenti. Ma sventuratamente potrebbero le parole dell'articolo far sorgere questo dubbio.

Esso è attenuato, ma per vero dire, non distrutto dal numero 4 dell'articolo addizionale a questa Convenzione, cioè dall'articolo unico della Convenzione dell'11 luglio.

In questo numero 4 è detto:

« Il rimborso delle garanzie e delle imposte arretrate (qui si comprendono i due casi, le garanzie e le imposte arretrate) con i relativi interessi di cui all'art. 36 della Convenzione 7 gennaio 1869 e 7 e 8 della scrittura addizionale del 5 luglio 1870 si farà sui 3/4 anzi che sulla metà dell'eccedenza di prodotti lordi, di cui nel detto articolo. »

Qui si mettono insieme quelle tre cose: ma per vero dire non si mettono insieme in quanto al tempo, si mettono insieme unicamente rispetto alla diversa quota di riserva dei prodotti lordi che deve essere destinata alla loro restituzione.

Dico questo per notare che il dubbio non è interamente delegato da quell'aggiunta.

Ma sono convintissimo che nella intenzione delle parti quella doppia determinazione di termine fu anche estesa alla restituzione del debito relativo alle imposte.

Non ho ragione di parlare della interpretazione, che per mero equivoco si era data dall'Ufficio Centrale alla parte principale dell'articolo in domanda. Ma solo perchè resti rafforzata la nuova intelligenza che l'Ufficio medesimo dà all'articolo, io dirò che veramente nessuno potrebbe mai dubitare che la Società non dovesse avere altro debito verso lo Stato se non le maggiori somme che in confronto di quelle che

devo pel 1867 potessero essere da lei dovute, soltanto per liquidazioni non ancora terminate, e perciò per imposte dovute e non pagate prima del 1868.

Questo pensiero certamente è stato alieno affatto dalla mente dei contraenti, ed è chiarissimamente escluso dalle parole dell'articolo 8, anzi dall'esistenza stessa di codesto articolo, il quale ha avuto precisamente per scopo di far entrare sotto il diritto comune il pagamento di alcune imposte, e di convertire in debito della Società quell'aumento dell'imposta di ricchezza mobile relativo alla misura del 1867, che durante un certo periodo di tempo era dall'articolo 38 della precedente Convenzione donato alla Società.

Sicchè ripeto che non dubito più affatto che altri possa sostenere quella intelligenza che per puro equivoco pareva essere stata raccolta dall'Ufficio Centrale.

Riassumendo quindi i dubbi che ho accennato e le considerazioni che ho fatte, io chieggo al signor Ministro delle finanze, se la Società dell'Alba l'ha per effetto di questa Convenzione sarà tenuta durante il termine pattuito, a pagare soltanto la parte d'imposta di ricchezza mobile dovuta per il 1867 sui redditi che rappresentano i lucri industriali, ovvero anche l'altra dovuta per quell'anno, e relativa a quella parte dei redditi della Società che essa destina a pagare l'interesse delle sue obbligazioni. Io intendo che debba pagare e l'una e l'altra di quelle due parti dell'imposta di ricchezza mobile pel 1867, quale sarà liquidata e pagata per quell'anno. E ho dimostrato che questa intelligenza è ragionevole e conforme al patto. È tale perchè si parla d'imposte liquidate e pagate, e certo quando sarà giunto il momento in cui si possa dire che l'imposta del 1867 è veramente liquidata, la Società pagherà per quell'anno anche la parte relativa alle obbligazioni; perchè trovo distinta nell'articolo la parte dell'imposta di ricchezza mobile che si riferisce agli stipendi, e non trovo distinte le altre due parti che sono perciò comprese sotto l'espressione generale di imposta sulla ricchezza mobile dei redditi della Società, i quali redditi comprendono e quelli che sono tassati come lucro industriale della Società, e quelli, i quali sono destinati a pagare gli interessi del capitale a lei dato in prestito. È inoltre giustificata questa intelligenza dall'altro paragrafo dell'articolo il quale viene immediatamente dopo il paragrafo che fa sorgere il dubbio, perchè comincia colle parole: *ogni maggior somma*, e certo non può esservi somma maggiore se non ve n'è un'altra, che rispetto ad essa sarebbe minore.

Ne per farne saprebbe comprendere come si potrebbe applicare alla parte d'imposta che è dovuta sugli interessi delle obbligazioni pel 1867, la previsione fatta di *maggior somma* dovuta in avvenire, se nella liquidazione dell'imposta dovuta per questo anno non avesse da entrare per tutta la tassa di cui si tratta. Io credo infine che la interpretazione da me difesa sia la sola ragionevole, anche per argomenti estrin-

seci. E per vero se mai avesse a prevalere la interpretazione che ho combattuta, lo Stato da una parte farebbe realmente un prestito durante i 20 anni alla Società, il quale in solo capitale supererebbe gli 80 milioni, mentre dall'altra parte prenderebbe dalla Società medesima 45 e forse al più 63 milioni a titolo di anticipazione, ossia d'imprestito. Certo sarebbe stato in questa ipotesi più conveniente creare un debito diretto ed ammortizzabile in 20 anni, che ricorrere ad un espediente il quale è sempre odioso, sia come esenzione, sia come posticipazione od agevolazione di pagamenti d'imposta.

Nè taccio che un debito contratto dalla Società sotto la forma di esonerazione dal pagamento annuale, se avesse a comporsi di rate presso a poco uguali a 4 milioni per anno, diventerebbe col cumulo degli interessi in capo a 20 anni così grave peso per la Società medesima, che la esporrebbe a non lievi pericoli.

Oltre di che l'amministrazione sociale avendo, siccome suole avvenire, bisogno di danaro in questi 20 anni, emetterebbe obbligazioni per procacciarsene, e perchè non sarebbe costretta in fine d'anno a contribuire allo Stato alcuna tassa relativa al montare degli interessi, esenterebbe i nuovi creditori dal pagamento della tassa, siccome facilmente continuerebbe ad esentare gli antichi. La somma annuale sarebbe in tale ipotesi maggiore di 4 milioni all'anno e potrebbe accrescersi senza limite. Ond'è che scorsi i 20 anni, gli azionisti pagherebbero il fio di questa larghezza della imprevidente amministrazione sociale. Essi troverebbonsi gravati di un debito enorme che forse non potrebbero mai più pagare.

E per dire il vero non vorrei che l'anticipata fiducia sulla intelligenza del Governo che sarà un giorno invocata appunto per ragione della enormità del debito, non entri fino da oggi tra le previsioni di chi è interessato a sostenere che tutta la tassa relativa alle obbligazioni debba essere convertita in debito, e nessuna parte di essa pagata annualmente, neppur quella dovuta pel 1867. Sicchè, o Signori, per tutelare gli interessi stessi degli azionisti io credo che si debba dare l'intelligenza che reputo più giusta ed equa.

Per effetto di questa interpretazione la Società sarebbe inoltre spinta a rendere più regolare la sua posizione, a distinguere meglio la parte di debito che le spetta come amministrazione italiana, e comincerebbe a raggugliare le condizioni del suo credito a quelle del credito delle altre Società.

Viene in seguito l'altro dubbio relativo al termine. Io credo che il termine fisso siasi voluto aggiungere al termine eventuale anche rispetto alla restituzione del debito derivante dal debito delle maggiori imposte che possono essere dovute annualmente dalla Società, oltre quelle dovute pel 1867.

Ma siccome la giacitura delle parole e la successione de'vari patti potrebbero far sorgere qualche dubbio, io desidero che anche su questa parte il dubbio sia

eliminato da una esplicita dichiarazione del Ministero.

Ministro delle Finanze. Domanda la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Il Ministero concorre pienamente nell'interpretazione che dà l'onorevole Senatore Scialoja all'art. 38; però devo esporre al Senato che vi ha divergenza di interpretazione sopra di quest'articolo tra il Ministero e la Società.

Il Ministero è partito dall'art. 38, come era nella Convenzione stipulata coi nostri predecessori, dove era detto che la Società dell'Alta Italia per l'anno 1868 e per gli anni successivi pagherà allo Stato per le linee del Piemonte, della Lombardia e dell'Italia Centrale l'imposta nella misura liquidata e pagata per l'anno 1867, nè sarà obbligata ad alcuna maggiore imposta nè diretta nè indiretta, nè afferente all'industria, alle azioni, alle obbligazioni, alla loro circolazione, ai dividendi ed interessi.

Questo favore era accordato alla Società in fino a che il reddito medio chilometrico delle sue linee fosse di 44,000 lire. Ora il Ministero, specialmente dacchè era nell'intendimento di chiedere nuovi aggravii ai contribuenti, non potè non preoccuparsi della condizione che sarebbe fatta da questo articolo alla Società, e quindi nettamente pose questo principio, che per parte del Governo non si potessero ammettere condoni di imposta nelle circostanze attuali; sia, se si vuole, come questione finanziaria, sia, anzi essenzialmente come questione di principio. D'altra parte riconosceva i benefici notevoli, che si avevano nello stesso interesse finanziario per questa Convenzione, imperocchè con essa la Società dell'Alta Italia rinunziava alla perpetuità del beneficio dell'esenzione dalle imposte sulle linee dell'Italia Centrale che dalla concessione precedente le era accordata.

La Società dell'Alta Italia acconsentiva inoltre che a partire da quel dato periodo in cui il prodotto chilometrico fosse di 44 mila lire dovesse cominciare il rimborso anche della guarentigia della linea piemontese, guarentigia che sale a somma ragguardevole e che ai termini della vigente Convenzione non vi sarebbe obbligo di restituire. Quindi è che si venne in questo temperamento medio di concedere alla Società non un condono di tasse, ma una dilazione; e di più venne introdotta questa importante modificazione nella Convenzione, cioè che mentre con quella che era precedentemente stabilita il periodo dell'esazione dell'imposta e della guarentigia si cominciava solo allora che il prodotto lordo chilometrico ascendesse a lire 44,000, si è ora convenuto che non dovesse in ogni caso attendersi oltre il 1891.

Però non debbo nascondere che anche per l'interpretazione dell'art. 38 come era redatto nella precedente dizione, vi era divergenza di interpretazione. Diceva la Società: per noi l'imposta nella misura liquidata e pagata per l'anno 1867 è quella somma che abbiamo infino ad ora pagato e che è presso a poco quella corrispondente ai redditi industriali.

E qui mi sia lecito di osservare che la Società per domandare il mantenimento, se non del condono, almeno di una dilazione, adduceva serie ragioni per le condizioni della sua costituzione e del suo credito, imperciò le sue obbligazioni spettano parte alla rete italiana, parte alla rete austriaca e sono tra loro confuse in modo da non potersi distinguere ora quali si riferiscano ad una rete e quali all'altra.

Ma noi abbiamo detto alla Società: se vi sono per voi delle questioni importanti per ciò che riguarda l'imposta di ricchezza mobile in ciò che spetta invece ai fabbricati, agli stipendi ecc., voi non dovete avere delle difficoltà, pel beneficio che vi accorda l'art. 38, ad entrare nel diritto comune. A questo la Società aderì, e l'articolo novello che noi sostituiamo, cioè l'art. 8 della Convenzione supplementare, stabilisce che in questa parte sia seguita la legge comune.

Restano le altre questioni relative esclusivamente alla tassa di ricchezza mobile che la Società debba pagare.

Ora, diceva la Società, per noi l'art. 38, com'era dapprima redatto determinava la nostra imposta quale è stata pagata per l'anno 1867. Per parte nostra si diceva invece: no, imperciò l'imposta del 1867 non è ancora interamente determinata; l'agente delle imposte ha in tempo utile invitato la Società a pagare, non solo per il suo reddito industriale propriamente detto, ma l'ha invitata ancora a pagare l'imposta per il reddito del capitale delle obbligazioni, per la parte di reddito che le proviene dalle guarentigie, come ancora per i frutti di altri suoi crediti.

Quindi è che Società e Governo, debbo confessarlo, non sono d'accordo nell'interpretazione dell'art. 38, ma per noi non è dubbio che l'interpretazione da darsi sia quella che veggio con piacere essere adottata anche dall'onorevole Senatore Scialoja. La imposta da pagarsi nel 1868 ed anni seguenti deve essere determinata nella misura *liquidata* e pagata per l'anno 1867.

Ora se questa liquidazione non è peranco compiuta, evidentemente il pagamento non può riferirsi che a quello che conterà dalla liquidazione una volta terminata altrimenti non si capirebbe la parola *liquidata*: posta nell'articolo.

Quindi è che a parere di coloro che seggono sopra questi banchi e anche, debbo dirlo, a parere dell'Amministrazione, devesi compiere la liquidazione delle imposte relative all'anno 1867, ed allora si avrà la misura dell'imposta per gli anni successivi. Ma anche sulle imposte stesse del 1867 v'è grave controversia.

E queste controversie consistono essenzialmente in ciò che noi diciamo alla Società: voi dovete pagare sopra il reddito che percepite dall'esercizio delle vostre linee, dovete pagare anche sopra quella parte di reddito che vi proviene dalle guarentigie, essendo questo un reddito come ogni altro, almeno in quanto voi lo percepite come reddito, inoltre dovete pagare per il reddito che spetta ai detentori di obbligazioni, salvo a

fare la ritenuta sopra gli interessi delle obbligazioni stesse.

Non istarò adesso a dire le ragioni che adduce la Società per dimostrare che secondo lei non è soggetta a quest'imposta a cagione delle condizioni particolari in cui si trova rispetto ai detentori di obbligazioni i quali, come diceva testè, si trovano di fronte ad una Società unica la quale ha redditi in parte sul territorio italiano, in parte sul territorio austriaco.

A noi però sembra evidente che a termini della legge di ricchezza mobile quest'imposta debba essere pagata, imperciò la legge di ricchezza mobile non ammette deduzioni del reddito se non in quanto la passività che si vorrebbe detrarre, a sua volta fosse soggetta ad imposta, e questo è così chiaramente esplicito che per noi non può formare oggetto di dubbieze.

Or bene checchè ne sia di queste controversie sulle quali giudicheranno le autorità competenti; checchè ne sia di queste controversie dico, una volta che sarà terminata la liquidazione delle imposte che la Società deve pagare pel 1867 in fatto di ricchezza mobile, quel numero, costituirà l'imposta che la Società dovrà pagare per 20 anni o per un termine più breve, se prima di 20 anni si raggiunge il periodo in cui il prodotto medio chilometrico raggiugli le 43 mila lire. Ed infatti l'alinca che viene dopo quello che testè indicava nell'articolo 8 della Convenzione supplementaria da noi fatta, mi pare che confermi intieramente codesta interpretazione, giacchè esso dice: « Ogni maggiore somma, oltre quella suddetta del 1867, che risultasse annualmente dovuta dalla Società in seguito alla decisione amministrativa e giudiziaria sulle pretese *hinc inde* discusse fra la Società e lo Stato, come pure qualunque maggior somma che fosse dovuta dalla Società per effetto di aumenti o sostituzioni d'imposta saranno pagate cogli interessi decorrendi dalle rispettive scadenze nel modo e tempo stabiliti dall'articolo 36 per le garanzie ricevute dallo Stato. »

Infatti evidentemente l'aumento d'imposta a cui, senza il beneficio di codesta particolare disposizione, potrebbe esser soggetta la Società nel primo ventennio od in quel certo periodo necessario per raggiungere il prodotto medio chilometrico di 44 mila lire, può venire da due cause; o può provenire da aumento e sostituzione d'imposta, come è detto qui; e certamente se invece di una imposta dell'8 o del 12 per cento, si metta una imposta del 13, 20, come si è fatto, si ha aumento d'imposta. Ma si potrebbe ancora avere aumento d'imposta per effetto della decisione amministrativa o giudiziaria che fosse presa nella questione che si agita attualmente tra il Governo, e la Società per la determinazione dell'imposta del 1867.

Ed invero nelle ipotesi in cui, come secondo la mia opinione non dubito, fosse riconosciuto che la Società dovesse pagare anche pel 1867 l'imposta sopra il reddito che spetta ai detentori delle obbligazioni, egli è evidente che, quando questo capitale delle obbligazioni

venisse a crescere, come dovrà crescere per la emissione di novelle obbligazioni, cui certo la Società sarà indotta per l'adempimento degl'impegni che con questa stessa Convenzione contrae, egli è evidente, dico, che per l'effetto delle decisioni amministrative e giudiziarie sulle pretese *hinc inde* discusse dovrebbe crescere l'imposta da pagarsi negli anni susseguenti dalla Società.

Se invece, locchè non credo possibile, giudicassero i giudici competenti che secondo la legge di ricchezza mobile la Società non deve pagare l'imposta (salvo il dritto di rivalsa) sul reddito delle obbligazioni, allora le decisioni amministrative o giudiziarie sulle questioni pendenti non esporrebbero la Società ad aumenti d'imposta per l'aumento del capitale delle obbligazioni.

Indi è che la novella redazione dell'articolo 36 quale è stabilita dall'articolo 8 della nostra Convenzione supplementare appunto perchè cita le due cause che possono dar luogo ad aumenti d'imposta per gli anni successivi, cioè o l'aumento delle tasse per legge, o le decisioni sulle questioni pendenti, conferma la interpretazione del Ministero e quella dell'onorevole Scialoja: vale a dire che nel 1868 ed anni successivi la Società dovrà pagare una somma pari a quella che dopo giudizio finale di ogni questione pendente sarà liquidata e poscia pagata per il 1867.

Credo così di aver risposto alla prima domanda fatta dall'onorevole Scialoja. Vengo ora alla seconda.

Il 2^a alinea dell'art. 8 dice: « Per l'imposta di ricchezza mobile sui redditi della Società e per ogni altra tassa di eguale natura o congenera che si venisse a stabilire in sostituzione od aggiunta dell'attuale fino al termine contemplato all'art. 36, la Società pagherà all'erario l'imposta nella misura liquidata o pagata per l'anno 1867 allo Stato, alle province, ai comuni. » Ora chiede l'onorevole Senatore Scialoja, se il termine di cui ivi si parla sia quello stabilito dal solo articolo 36 della Convenzione stipulata dai nostri predecessori, cioè il termine in cui il prodotto medio chilometrico della rete dell'Alta Italia sarà giunto a 44 mila lire, ovvero se in quella disposizione si intenda richiamata la modificazione per la quale in ogni caso non deve eccedersi il ventennio che è stabilito dall'articolo 7 della Convenzione supplementare.

Prima di tutto io osservo che essendo l'art. 7 che precede l'art. 8 (dove si trova l'alinea che ha indotto l'onorevole Scialoja a fare la sua interrogazione) incorporato assolutamente nell'art. 36, la citazione che si fa dopo dell'art. 36 deve comprendere l'art. 36 completo. Ma osservo ancora che siccome alla fine di questo stesso articolo vi è un cenno relativo alla condizione contemplata dall'art. 36, ed è esplicitamente detto che tale condizione si avvera quando il prodotto lordo della linea sale a 44 mila lire per chilometro e per anno e al più tardi nell'anno 1891; così si ha in certo modo qui una interpretazione convenuta da ambe le parti del significato dell'art. 36 quando è ci-

tato dopo l'articolo 7 di questa Convenzione supplementare.

Ma dice di più quest'alinea; dice che la Società pagherà alle epoche normali le imposte e le sovraimposte tutte che saranno in vigore relativamente anche alla linea dell'Italia Centrale; dimodochè evidentemente a questo punto, cioè al 1891 al più tardi, siccome la Società paga alle epoche normali le imposte sovraimposte tutte che saranno in vigore anche relativamente alle linee dell'Italia Centrale, per cui vi era esenzione, così è ben chiaro che quel beneficio di limitazione dell'imposta di ricchezza mobile al punto in cui era dal 1867, debba venir meno al 1891. E finalmente per argomentare a questa maniera, il Ministero vede le cose chiarissime ancora nell'articolo 4^o della seconda Convenzione supplementare che così opportunamente citava l'onorevole Senatore Scialoja, imperocchè dal momento che al periodo di cui all'articolo 36 e di cui negli articoli 7 ed 8 della Convenzione addizionale, debbono cominciare i rimborsi della garanzia e della imposta arretrata, evidentemente non potrebbe altrimenti interpretarsi, se già non fosse il pagamento dell'imposta venuto ad uno stato normale.

Quindi è che il Ministero conviene pienamente nell'interpretazione che dà l'onorevole Senatore Scialoja alle dubbiezze che erano sorte nell'animo suo leggendo questa Convenzione. Noi anzi non possiamo che ringraziarlo della questione che ha sollevato in Senato, e di avere aggiunto alla nostra interpretazione tutta l'autorità della sua parola, e della sua dottrina grandissima. Io gli osservo poi che ritengo non vi sarà alcuna impossibilità al pagamento degli arretrati d'imposte costituiti dalla differenza tra quelle che pagherà effettivamente e quelle che dovrebbe pagare nel ventennio, come non vi sarà impossibilità a rimborsare la garanzia per la rete piemontese; la somma che la Società dovrà rimborsare dopo il ventennio, sarà certamente cospicua; ma pur tuttavia essa sarà rimborsata in maniera da non costituire un'impossibilità, nè una rovina per gli azionisti, imperocchè se fosse una impossibilità, capirei che l'onorevole Senatore Scialoja temesse che codesti articoli, intorno a cui ci siamo tanto arrovelati per introdurre qualche modificazione, racchiudessero il nascosto pensiero di avere poi altre modificazioni quando il ventennio fosse finito.

In fatti contro l'impossibilità non si va. L'onorevole Senatore Scialoja avrà osservato che la restituzione di codeste somme si fa avocando allo Stato i $\frac{3}{4}$ del di più dei redditi lordi che la Società ritarrà oltre le 44 mila lire per chilometro se a quel prodotto si giunga prima del ventennio, o il di più del prodotto dei $\frac{3}{4}$ del maggior prodotto che si avrà, negli anni successivi al ventennio qualora nei 20 anni il prodotto medio chilometrico non sia giunto a 44 mila lire.

Concludo dichiarando di essere lieto che ci troviamo d'accordo con l'onorevole Senatore Scialoja nella in-

interpretazione della Convenzione, e ringraziandolo ancora della questione che ha sollevato, e che credo sia rimasta risolta.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta al Ministro dei Lavori Pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. Forse è meglio che parli prima l'onorevole Scialoja poichè potrebbe essere che avesse a dire cose cui fosse necessaria una mia risposta.

Presidente. La parola allora è al Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja. Quanto alla interpretazione relativamente ai *termini*, dopo le dichiarazioni del Ministro sono perfettamente tranquillo.

Era un dubbio che io sollevava appunto perchè fosse dileguato. Io medesimo aveva esposte le ragioni per le quali mi pareva certo che le parti avevano d'accordo inteso che il duplice termine era applicabile anche al pagamento del debito delle tasse, preveduto dall'articolo 8.

Egli ha aggiunto anche un argomento gravissimo che elimina interamente il dubbio, ed è che nell'articolo 7 della Convenzione del 5 luglio è detto che l'aggiunta in esso articolo contenuta avesse ad intendersi come parte integrale dell'articolo 36.

Di modo che veramente, quando citasi l'articolo 36, s'intende citata anche implicitamente quell'aggiunta che contiene la indicazione del termine fisso.

Ma, in verità, non sono egualmente tranquillo in quanto alle risposte relative all'altro dubbio assai più grave da me sollevato. Perchè l'onorevole Ministro delle Finanze mentre ha esposta la sua autorevole interpretazione, che è conforme alla mia, e che spiega le sue intenzioni come contraente, ha con molta baldia, ma con mio gran rammarico, affermato che l'altra parte contraente non intende l'articolo al modo medesimo.

Osserverei che veramente a prima giunta pare una anomalia che si debba dal Parlamento emanare una legge che ratifica una Convenzione la quale è intesa diversamente dai contraenti per ciò che concerne uno dei suoi principali patti.

Ma toccherò questo argomento, dopo aver esposta qualche altra considerazione in sostegno della mia tesi.

L'imposta di cui si discute, quella parte cioè della tassa che concerne gli interessi delle obbligazioni, è destinata a colpire un reddito che passa per le mani della Società, un reddito che nasce dall'industria la quale fa valere i capitali datile a prestito, e che prende la forma distinta d'interessi pagati sul capitale, sol perchè questo capitale appartiene a terzi e non a socii che lo tolsero a prestito. Ed è perciò che la Società medesima ha diritto ad essere rimborsata dai suoi creditori, i quali debbono anch'essi avere un reddito diminuito della tassa che ciascun contribuente è tenuto a pagare per rendite originate nello Stato.

Di maniera che si può ben prevedere la possibilità di una legge la quale, ritornando a ciò che la nostra

legge medesima prima prescriveva, dichiarasse tenuti direttamente i creditori della Società a pagare allo Stato la tassa che oggi la Società deve da essi riscuotere, anticipandola al Governo per conto loro.

In questa ipotesi potrebbero forse i creditori della Società pretendere che la Convenzione fatta oggi con questa debba loro giovare?

Io nol credo punto, sia che si fosse trattato della esenzione e del condono concesso dall'art. 38 della prima Convenzione, sia che si tratti della conversione della imposta annuale in debito da essere pagato gradualmente dopo 20 anni, secondo la intelligenza che la parte interessata dà all'articolo in disamina.

Perchè adunque la Convenzione avrebbe dovuto fare per questa parte di tassa una eccezione al diritto comune più larga di quella che non fa per l'altra parte di tassa che rimane definitivamente a carico della Società?

Questo dico come nuovo argomento in favore della mia interpretazione.

Ma se la Società mette grande importanza a convertire in debito tutta la somma annuale che può esser dovuta sugli interessi delle obbligazioni, essa non può proporsi che uno de' due fini che indicherò, e dei quali un solo mi pare probabile.

Di fatti essa potrebbe riscuotere la tassa dai suoi creditori: ed a tal modo incasserebbe annualmente una somma spettante allo Stato, perchè pagata da coloro che in ultima analisi la contribuiscono.

Questa somma sarebbe convertita in un debito verso lo Stato il quale contraente avrebbe largamente il debito che oggi lo Stato contrae verso di lei.

Ma non credo che la Società abbia punto questo proposito, inquantochè dovrebbe pagare l'8 per cento per questa somma; e se i tempi migliorano, durante 20 anni troverebbe del danaro a meno di questo interesse.

Ministro delle Finanze. è del 5 per cento, è un errore.

Senatore Scialoja.... Ero stato indotto in errore dall'aggiunta proposta dalla Commissione della Camera Elettiva, e che io credevo adottata. In ogni modo dovrebbe pagare un interesse, e se questo è del 5, prova sempre meglio che il Governo non ha potuto intendere di dargli in prestito 80 milioni al 5 per prenderne 63 all'8.

Ma sia l'8 sia il 5 per cento, io reputo che la Società non si propone punto di riscuotere la tassa dai suoi creditori. Se l'art. 8 non s'interpreta in modo da costringerla a pagare almeno una parte della imposta sulle obbligazioni, essa li esonererà per 20 anni, confidando appunto in que l'immensa agevolazione a cui alludeva il Ministro delle Finanze, e che a Lei è assicurata dagli articoli che esaminiamo.

Questi articoli mentre pare che prescrivano termini certi, in realtà impongono alla Società il pagamento del debito delle imposte arretrate, durante un periodo

indeterminato e certamente lunghissimo. Perciò che prescrivono che sia fatto mediante una parte de' tre quarti della differenza che vi sarà tra il prodotto lordo del 1890 e quello del 1891, se pure aumenterà. Difatto questi tre quarti di tale differenza debbono servire a restituire le garanzie ed a soddisfare questo nuovo debito.

Grosso che sia o piccolo, non sarà altrimenti pagato questo debito. Sicchè il pagamento comincerà se e quando vi sarà aumento di prodotto dopo il 1890. E perchè di qua a venti anni le strade ferrate avranno avuto quasi tutto l'incremento di cui sono capaci, è assai difficile che vi siano ulteriori aumenti; e se pur vi saranno, ognuno può prevedere che si terranno in limiti angustissimi. Sicchè il rimborso o non sarà mai più fatto o avverrà durante una serie d'anni che oltrepasserà probabilmente la scadenza delle concessioni, sicchè la conversione della imposta annuale in debito equivale a poco meno dell'abbandono della tassa.

Dall'altro canto la Società in 20 anni spingerà certamente i suoi prodotti ad una misura tale, che procurerà sufficienti guadagni agli azionisti, i quali perciò baderanno poco a quella piccola e lenta sottrazione annuale che si potrà forse fare sino al termine della concessione sui loro maggiori guadagni avvenire.

Dall'altra parte i creditori della Società durante 20 anni saranno esonerati dall'imposta. Questo è il secondo fine che essa si propone raggiungere.

Ma se egli è così, io penso che sarebbe da porre mente non solo all'interesse diretto delle finanze, ma anche ad un altro interesse gravissimo, che merita speciale considerazione, massime quando è lesa pel fatto d'un contratto che crea una eccezione al principio fondamentale della uguaglianza dei contribuenti dinanzi alla legge. L'interesse di cui parlo è quello delle altre Società; le quali sono in istato così lontano dall'esser florido, che ad ogni due o tre anni il Governo ed il Parlamento che non hanno osato di far prevalere il solo concetto ardito che è stato posto avanti negli anni andati, quello cioè del riscatto, sono costretti a venire in loro aiuto con nuovi sussidii e con tortuosi espedienti.

Se da una parte credete, e credo anche io, che non possiate fare altrimenti, dall'altra parte dovrete evitare di aggravare colle vostre Convenzioni medesime la loro condizione.

Or quando voi allato a Società non floride ne ponete una alla quale date a guisa di privilegio il modo di avere in piazza maggior credito di loro; perchè sola può esonerare i suoi creditori dalla tassa enorme del 13 20 per cento; voi collocate il credito delle altre Società in uno stato peggiore, ed impedito che sorgano nuove Società, il che è pur peggio oggi che ne cercate una per le ferrovie Calabro-Sicule. Tutte codeste Società saranno costrette ad accattar capitali a più gravi patti, le loro angustie aumenteranno, e voi, che già più volte le soccorreste, sarete di nuovo costretti

a soccorrerle. Il danno loro diventerà danno dello Stato.

Questo pericolo, se non del tutto evitato, sarebbe certamente temperato dalla interpretazione, alla quale io non sapeva che si opponesse la Società contraente. La sua opposizione mi fa intendere che in sostanza essa proponesi di conseguire vantaggi assai più grandi di quelli che a prima giunta non pare che potessero derivare dalla interpretazione assai poco ragionevole, per la quale essa tiene.

Per le considerazioni gravissime che ho sottoposte al Senato, io veramente vorrei che ogni dubbia interpretazione fosse eliminata prima che sia votata la legge. Nel tempo stesso però non posso a meno di farmi carico delle gravi condizioni presenti, e di quelle specialissime in cui si trova il Governo rispetto all'argomento.

Il Signor Ministro delle Finanze non ha compilato lui la Convenzione con la Società. Egli ha modificato i patti di una Convenzione precedente. Sicchè rimane pur vero ciò che io accennava sin da principio; che cioè val meglio intendersi prima di votare; piuttosto che approvare una convenzione che porta in seno una lite: ma quest'obbietto perde una parte della sua efficacia quando si riflette che il sig. Ministro delle Finanze, siccome egli medesimo ha con ragione avvertito, non ha lui trattato con la Società, se non per quanto concerne alcune modificazioni che si sono d'accordo introdotte alla precedente Convenzione stabilita con altri Ministri. La Società contraente avendo consentito a restringere i favori, che la precedente Convenzione le accordava, non ha voluto modificare il punto di partenza di que' favori. In quella prima Convenzione dicevasi: — pagherete soltanto l'imposta liquidata e pagata pel 1867, durante il periodo di tanti anni, ed il di più vi sarà condonato. — Ora invece le si dice: alcune imposte saranno da voi pagate come le pagano tutti i contribuenti; però per quella di ricchezza mobile pagherete soltanto l'imposta liquidata e pagata pel 1867, ed il di più vi sarà addebitato.

Si è condisceso a convertire il primo favore in questo, che certamente è di gran lunga minore; ma non si è condisceso a modificare quella parte di articolo che dà occasione al dubbio.

Io comprendo questa dura condizione di cose, e sebbene a me sembri che il solo fatto di non aver la Società richiesto che il dubbio si chiarisse, mentre essa era in quel caso la stipulatrice, conferma la interpretazione a danno suo, pure dico che è caso malaugurato questo, che quasi ci costringe a votare una Convenzione la quale sappiamo che porta in seno il nemico, una convenzione che quando è diventata legge dovrà essere sottoposta ai magistrati per essere intesa.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Le cose esposte

dall'onorevole Senatore Scialoja mi obbligano a soggiungere qualche parola; ma sarò brevissimo.

L'onorevole Senatore Scialoja ha richiamato l'attenzione del Senato principalmente sopra le Convenzioni addizionali, colle quali si modificò in parte la prima stipulazione con l'Amministrazione della Società dell'Alta Italia.

Le due scritture addizionali del 5 luglio e dell' 11 luglio di quest'anno miravano principalmente a superare le eccezioni che venivano opposte alla Convenzione coll'Alta Italia; e dirò, venivano opposte con tanta vivacità e con tanta insistenza da mettere molto in dubbio il Governo se quella Convenzione avrebbe ottenuto il suffragio dell'altro ramo del Parlamento. E siccome questa Convenzione si collegava con le altre, e siccome l'Amministrazione era fermamente convinta che con quella Convenzione il Governo ottenesse utili rilevanti, così si è tentato di superare le due principali eccezioni che si erano sollevate contro i patti stipulati colla Società.

Una di tali obiezioni era appunto quella oggi con tanta eloquenza ricordata dall'onorevole Senatore Scialoja, cioè il privilegio fatto all'Alta Italia relativamente al pagamento delle imposte.

La Convenzione formava alla Società dell'Alta Italia una posizione eccezionale, perchè l'esonerava dal pagare, oltre la somma che avesse pagato a titolo d'imposta nel 1867; e ciò fino a che avesse raggiunto un prodotto lordo di lire 44 mila al chilometro.

Ora questa condizione era tale eccezione ai principii nostri della eguaglianza dei cittadini rispetto ai carichi dovuti allo Stato che per verità nella Camera aveva assolutamente destato un senso di repulsione.

Il motivo pel quale l'Amministrazione antecedente aveva accondisceso, certamente con riluttanza, a concedere questo, era evidente.

La Società dell'Alta Italia diceva: « Io desidero di vivere, e di vivere in condizioni di vitalità, in situazione di poter rendere un servizio al paese, quale esso lo pretende e come deve rendere una ferrovia, e coll'utile voluto per quest'industria: ma non posso costituirmi una situazione stabile, se non quando abbia raggiunto la rendita chilometrica stabilita; domando dunque al Governo di sapere fin d'ora quanto debba pagare, e di non pagare di più, perchè la oscillazione nell'importo dei carichi mi mette in una posizione incerta ed anormale. »

Naturalmente questo ragionamento si trovava rinforzato dalle circostanze in cui ci troviamo, e per le quali lo Stato viene di tratto in tratto a domandare aumenti d'imposta; di più vi sono le sovraimposte provinciali e comunali, le quali imprevedibili nelle loro differenze, rendono i calcoli delle Società ferroviarie assai incerti, perchè da provincia a provincia e da comune a comune si modificano.

Posto fra la urgenza di ledere il meno possibile i principii dell'eguaglianza dei carichi, e fra la conve-

nienza di non turbare gravemente le sorti economiche della Società, il Governo ha cercato un temperamento; e se non ha ottenuto tutto quanto desiderava (ed in questa parte ha ragione l'onorevole Senatore Scialoja di sostenere che la Società viene mantenuta in una condizione eccezionale), nondimeno ha migliorato d'assai i patti a suo vantaggio colla Convenzione addizionale. Per giudicare di questa, bisogna primieramente considerare che in ogni contrattazione vi sono per ambedue le parti dei corrispettivi, e che perciò ciascun patto non si può prendere singolarmente, ma devonsi contrapporre gli oneri ed i vantaggi dell'intero contratto. In secondo luogo coll'atto addizionale si è ottenuto che il Governo non rinunci ad ogni di più d'imposta, come l'altra Convenzione portava, ma invece quando la Società raggiunga quella larghezza di prodotti che si è determinata, non solo pagherà l'imposta in corso da quel momento in avanti, ma soddisferà anche le eccedenze sulla misura dell'imposta 1867 che non avrà pagato.

Questa è la principale differenza che corre fra la nuova e la primitiva Convenzione. Ma si è ottenuto di più, e dirò anche perchè lo si è potuto ottenere. Quelli che non hanno fede nell'avvenire economico del nostro paese, sostenevano che la Società accettava il patto di non pagare l'eccedenza dell'imposta su quella del 1867 se non quando avrà raggiunto il prodotto chilometrico di lire 44,000 perchè è sicura che non verrà mai il momento di raggiungere tale rendita.

Per togliere anche quest'eccezione e per dimostrare che questo reddito di 44,000 lire chilometriche non sia un'ipotesi inverificabile, ma che un giorno lo si raggiungerà, abbiamo stabilito che lo Stato ricupererà il diritto a riscuotere per intero le sue imposte non oltre al termine di 20 anni.

Se quindi prima del termine di anni 20 si sarà raggiunto il reddito delle lire 44,000 al chilometro, cominceremo subito ad attuare il ricupero; se non l'avremo raggiunto, a 20 anni ricuperemo l'imposta con quel di più di rendita che si verificherà da quell'anno in avanti, per cui ogni anno si verrà a recuperare il dipiù di quello che nell'anno suddetto le Ferrovie avranno liquidato.

Inoltre si è migliorata un'altra condizione; nel mentre la Convenzione precedente portava che questo dipiù si sarebbe versato allo Stato per una metà soltanto, noi colla Convenzione addizionale dell'11 luglio 1870 abbiamo potuto ottenere che questo dipiù sia rimborsato per tre quarti anzichè colla metà della eccedenza di prodotto lordo, per modo che, rappresentando l'altro quarto la spesa di esercizio, si viene così a destinare per il rimborso l'intera quota del prodotto netto.

L'altra eccezione che si opponeva alla Convenzione colla Società delle ferrovie dell'Alta Italia, era relativa all'esercizio della linea ligure. Si diceva che affidando noi all'Alta Italia l'esercizio della linea ligure veniamo

a darle anche quell'ultimo sbocco, che abbiamo ancora libero nella rete ferroviaria dell'Italia superiore, per modo che tutto il Nord d'Italia e tutti i contatti che abbiamo collo straniero li diamo in mano ad una sola Società.

Quest'eccezione, che apparentemente aveva quasi un carattere politico, sembrava ad alcuni di grande importanza.

Debbo dichiarare che invece il Governo non diede a queste diffidenze nessunissima importanza, perchè crede che non vi sia ragione alcuna per tenere che una Società per avere nelle mani gli sbocchi d'un paese, possa recare disturbo all'Amministrazione Governativa, poichè naturalmente quando il Governo voglia esercitare delle serie controllerie, lo può fare in mille modi; e se mai questi timori si volessero riportare a tempi di guerra, ognuno sa che in tempo di guerra le comunicazioni sono immediatamente interrotte.

L'Amministrazione non saprebbe quindi vedere una importanza realmente grave in quest'eccezione.

Effettivamente però si temeva, e quest'era un argomento di maggior valore, si temeva, dico, che accordando ad una Società sola tutte le linee che parallelamente discendono dall'Alta Italia si verrebbe a togliere ogni possibile concorrenza a questa Società, in guisa che quando lo volesse, quando lo credesse del proprio utile, essa introdurrebbe condizioni tali di trasporti, di tariffe e di orari da imporsi alle popolazioni, e fare a loro danno l'utile proprio.

Coll'attuale Convenzione si è creduto, si è tentato di impedire che ciò avvenga, e lo si è fatto in questo modo. Invece di accordare l'esercizio della linea ligure per tutto il tempo di cento anni che la Convenzione originaria accordava, noi facciamo un esperimento, lo diamo per 10 anni; questo termine è breve ed ha i suoi inconvenienti, perchè una Società che esercita per 10 anni una linea, non può certo dedicarsi con quello spirito di larghezza e di coraggio che avrebbe quando avesse un termine innanzi a sè molto più lungo. Ma si è considerato che l'Alta Italia tenendo molto materiale mobile ed avendo molti altri esercizi, potrà fare un buon esercizio, quale lo fa negli altri tronchi, ancorchè non abbia la certezza di averlo per lungo tempo. Si è pensato che il Governo e le popolazioni saranno presto in misura di giudicare se effettivamente quei timori abbiano un serio fondamento, ed allora noi presto saremo in misura o di stipulare una Convenzione con altra Società, oppure, svanita ogni apprensione, di prolungare i termini della presente. Ma vi ha di più; questo breve termine dà al Governo la possibilità di venire, se lo crederà, ad una concessione, invece di limitarsi ad una cessione dell'uso dell'esercizio, o ad una specie di affitto di linee; e riservandosi la facoltà e la libertà di venire anche ad una concessione, il Governo avrà così il modo di ricuperare in gran parte anche il danaro che ha speso nella costruzione della linea ligure.

Con queste modificazioni adunque portate alla Convenzione originaria dalle addizionali, si è creduto e si è sperato di poter superare quelle due principali obiezioni che venivano opposte alla Convenzione colla Società dell'Alta Italia, cioè del pericolo di affidare tutti gli sbocchi ad una sola Società, togliendole nello stesso tempo ogni concorrenza, e di creare alla Società una situazione eccezionale relativamente alle imposte.

Accennerò poi solo un'altra considerazione fatta incidentalmente dall'onorevole Senatore Scialoja, intorno al modo di ricuperare le garanzie, perchè parlando del recupero delle imposte ha toccato naturalmente anche l'altro argomento delle garanzie, le quali si ricupereranno appunto nello stesso modo delle imposte.

Ora la Convenzione originaria stipulata dal Governo contiene un patto che certamente non sarà sfuggito all'attenzione degli onorevoli Senatori per la sua importanza.

In queste Convenzioni si stabilisce il ricupero delle garanzie che le finanze hanno pagate e pagano per le linee piemontesi, che costituiscono la parte principale della rete esercitata dalla Società dell'Alta Italia: a tenore della legge di concessione, la Società dell'Alta Italia non aveva alcun obbligo di rimborsare al Governo le garanzie per la rete già dello Stato; ora invece pattuendosi questo ricupero si avvantaggia lo Stato di una cifra di credito molto rilevante.

Inoltre un'altra modificazione inerente alle garanzie che è assolutamente vantaggiosa per il Governo, si è la fusione delle due garanzie, cioè quella dovuta sopra la rete Lombarda con quella stipulata per la rete dell'Italia Centrale.

Attualmente in forza delle due separate concessioni esistenti, le garanzie sono in misura diversa sulla rete Lombarda e sulla Centrale.

Per i patti attualmente in vigore, il Governo fra un anno o due al più si trova esonerato dal corrispondere alcuna garanzia sopra la rete lombarda, ed avrà diritto ad ottenere coi maggiori prodotti il rimborso delle garanzie già pagate, le quali cogli interessi ammontano, se non erro, a sei milioni circa; ma ottenuto il rimborso di questa somma, la Società avrà diritto a tutto il reddito netto di quella rete.

Invece le condizioni attuali per la rete dell'Italia Centrale sono tali che prima che il Governo non abbia più a corrispondere alcuna garanzia, dovrà decorrere un termine lunghissimo, perchè la garanzia stipulata è molto grave e d'altra parte la rete ha un reddito minore. Non si saprebbe quindi punto prevedere quando potrebbe cessare la corresponsione della garanzia. Sembra anzi che difficilmente, mantenendo questo contratto isolato, si potrebbe sperare che un'epoca venisse in cui cesserebbe tale carico.

All'incontro colla Convenzione stipulata ora, le garanzie che si corrispondono sulle due reti dell'Italia Centrale e della Lombardia sono unificate. Con questo

fatto della fusione, noi otteniamo che tutto il di più del prodotto della rete Lombarda vada a diminuzione dello sborso che allo Stato incomberebbe per quella dell'Italia Centrale; e quindi da un lato non resta ad intero vantaggio della Società il maggior prodotto che avrebbe dalla rete lombarda, e dall'altra parte il Governo ha reso più vicina l'epoca in cui cesseranno le garanzie della rete dell'Italia Centrale.

A me duole che l'ora tarda in cui siamo, ed il mio dovere di non abusare del tempo del Senato, mi vietino di entrare in maggiori ragguagli sopra le condizioni di questa Convenzione; ma son persuaso che porterei nell'animo dei sigg. Senatori la convinzione, che io ho, che tutte le nuove condizioni sono vantaggiose allo Stato e lo compensano delle concessioni fatte per la ricchezza mobile.

Non aggiungo quindi altro, e mi riservo di rispondere a quelle ulteriori osservazioni che potranno essere fatte.

Presidente. Se nessun altro chiede la parola sopra quest'articolo, lo metterò ai voti.

Chi lo approva sorga.

(Approvato.)

Rileggo l'articolo 2.

« Art. 2. Mediante apposito stanziamento nel bilancio passivo dello Stato verrà a suo tempo provveduto al pagamento dei 12 milioni che rappresentano il concorso del Governo nella costruzione del tratto di ferrovia da Bussoleno a Bardonnèche, sotto deduzione delle somme già spese dal Governo per l'eseguimento dei relativi lavori.

« D'altra parte verranno a suo tempo iscritte nella parte straordinaria del bilancio attivo dello Stato le somme annuali che la Società delle ferrovie dell'Alta Italia deve versare sino alla concorrenza dell'anticipazione di 45 milioni stabilita colla Convenzione 4 gennaio 1869, ed intanto, mediante Decreto Reale, verrà ordinata l'iscrizione sul detto bilancio attivo per lo esercizio 1870 delle prime rate da pagarsi sull'anticipazione suddetta. »

(Approvato.)

Senatore **Cantelli, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cantelli, Relatore.** A proposito delle Convenzioni che sono state l'oggetto della legge or ora approvata, sono giunte al Senato molte petizioni, 40 circa, di cui, una è illegale perchè mancante dell'autenticità della firma.

Alcune di queste petizioni sono nel senso stesso delle Convenzioni che il Senato ha approvate, molte sono contrarie; però siccome non contengono ragioni così efficaci, da indurre l'Ufficio Centrale a proporre al Se-

nato modificazioni alle Convenzioni stesse, così l'Ufficio ora per mezzo mio propone al Senato di passare all'ordine del giorno puro e semplice sulle medesime.

Presidente. Chi approva l'ordine del giorno puro e semplice proposto dall'Ufficio Centrale sopra queste petizioni, sorga.

(Approvato.)

Dopo lo squittinio delle votazioni fatte sul principio della seduta, sarebbe mio desiderio di passare alla votazione per isquittinio segreto su questa legge, ma sgraziatamente si sono allontanati alcuni Senatori, per cui non siamo più in numero.

Io invito il Senato alla seduta di domani per la Relazione sulle petizioni, essendo esauriti tutti i progetti di legge che rimanevano da discutere al Senato.

Senatore **Arrivabene.** Domanderei però che la votazione su quest'ultimo progetto di legge si facesse domani.

Presidente. Certamente che si voterà domani.

Risultato dello squittinio:

Progetto di legge per l'estensione delle disposizioni della legge sulle pensioni a favore delle vedove o in difetto, della prole minorenni degli impiegati civili morti in servizio comandato o in conseguenza di esso.

Presenti	81
Votanti	79
Favorevoli	78
Contrari	1
Astenuti	2

(Il Senato adotta.)

Progetto di legge per l'approvazione dei trattati di commercio e navigazione colle Repubbliche di Guatemala, Honduras, del Perù e di Nicaragua.

Presenti	81
Votanti	79
Favorevoli	76
Contrari	3
Astenuti	2

(Il Senato adotta.)

Modificazioni allo Statuto della Banca Nazionale Toscana.

Presenti	81
Votanti	79
Favorevoli	74
Contrari	5
Astenuti	2

(Il Senato adotta.)

Domani dunque seduta pubblica alle ore due.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).